



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

*Ufficio Commercio – S.U.A.P.*

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 \* fax 0119138851 \* C.F. 82501690018 \* P.I. 02249880010  
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: [vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it](mailto:vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it)

Ordinanza Rep. n. 77/2020

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Vista la propria Ordinanza n. 6/2020 inerente la fissazione del periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione (saldi) per l'anno 2020;

Vista la propria Ordinanza n. 76/2020 inerente la modifica dell'inizio del periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione (saldi) per l'anno 2020 in ossequio alla normativa Regionale;

Vista la D.G.R. 23 Luglio 2020, n. 1-1702 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 Supplemento ordinario n. 5 del 24 luglio 2020 con la quale si delibera di dare atto che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 25 luglio 2020;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Atteso che occorre pertanto provvedere stabilire una nuova data di inizio dei saldi estivi;

Richiamato l'art. 14 bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 21/2019 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

## ORDINA

Di fissare come periodo estivo delle vendite di fine stagione dal 25.07.2020 al 19.09.2020 compresi;

Per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, l'esposizione dell'apposita informativa ai consumatori all'interno degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sostituzione della comunicazione al comune

L'informativa debitamente compilata secondo il modello approvato e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta sul luogo di esercizio in modo ben visibile al pubblico.

Ai sensi dell'art 15 della succitata legge regionale, nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Ai sensi del l'art 15 del D.lvo 114/98, lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle disposizioni del codice del consumatori, D.lvo il 6 settembre 2005 n. 206.

L'inosservanza di quanto stabilito dal presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98.

La polizia municipale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio informatico.

### **COMUNICA**

Che ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Attività Economiche Commissario Luca Ceria

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli Articoli 2 e seguenti della legge 6.12.1971, n. 1034.

Brandizzo, 25.07.2020

Firmato digitalmente  
Il Responsabile Settore  
Vigilanza e Attività Economiche  
(Commissario Luca Ceria)

Comune di Brandizzo  
Pubblicato dal 25/07/2020 al 09/08/2020